

Officine di revisione

Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Città metropolitana di Venezia.

Controlli

Le funzioni di controllo amministrativo prevedono la vigilanza sul mantenimento del possesso di requisiti e sul rispetto di previsioni di legge e regolamentari, come da elenco allegato.

Modalità di avvio ed esperimento dei controlli

L'attività di controllo viene avviata presso le Imprese all'interno di una programmazione d'ufficio annuale o su pervenuta segnalazione circostanziata.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e di emissione di provvedimenti per accertate carenze dei requisiti, prende avvio dagli **accertamenti svolti dagli organi di controllo** (funzionari della Città metropolitana o Motorizzazione Civile, forze di polizia). L'accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazioni da parte di altra Autorità pubblica o pervenuta da privato, per irregolarità di cui venga a conoscenza.

La struttura competente in materia di trasporti può accedere, per il completamento delle attività in questione, a banche dati detenute da Enti pubblici ed acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità.

Tipologia provvedimenti

Il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) prevede violazioni e/o ipotesi di carenza di requisiti, alle quali si applicano **provvedimenti** o **sanzioni non pecuniarie** (art. 80, comma 11) e/o **pecuniarie** (art. 80, comma 15).

Anche il Regolamento dell'Ente in materia di revisioni veicoli (d'ora in poi: Regolamento) prevede violazioni e/o ipotesi di carenza di requisiti, alle quali si applicano **provvedimenti** o **sanzioni non pecuniarie** (art. 25 e art. 27) e/o **pecuniarie** (art. 26, nonché art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000).

La carenza di requisiti, le violazioni, le **sanzioni non pecuniarie** e le **sanzioni pecuniarie** sono accertate e contestate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza della Città metropolitana, dell'U.M.C. di Venezia e dagli organi di polizia.

Per le **sanzioni pecuniarie** che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 80 del CdS, la normativa di riferimento è costituita dagli **art. 200 e ss. del CdS**. Per le **sanzioni pecuniarie** che rientrano nelle fattispecie di cui al Regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 689/1981.

Sul piano procedurale, l'applicazione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e revoca sono applicati in conformità a quanto previsto dalla **L. 241/1990** sul procedimento amministrativo.

N.B.: Le sanzioni pecuniarie possono essere contestate unitamente alla diffida.

Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa:

In occasione delle **ispezioni** effettuate nell'esercizio dell'attività di controllo amministrativo, viene redatto un **verbale in cui si evidenziano le irregolarità** riscontrate nel Centro revisioni. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro revisioni, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del Centro revisioni (Impresa singola o Consorzio), **entro di norma trenta giorni** dalla immediata notifica del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata o della comunicazione via P.E.C. di notifica del verbale, può far pervenire **le proprie giustificazioni** alla struttura competente della Città metropolitana.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 80 del Codice della Strada si applicano le norme del capo I, sezione I del Titolo VI del medesimo Codice.

Qualora per le violazioni commesse siano previste **sanzioni pecuniarie**, di cui all'art. 26 del Regolamento e all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l'atto di accertamento e contestazione ne indica l'importo [che corrisponde alla **misura ridotta** (art. 16 L. 689/1981) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento (accertamento e notifica)], da pagare **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale. La presentazione degli scritti difensivi non sospende i termini per il pagamento, mentre l'eventuale pagamento estingue il procedimento e gli scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

Conclusione del procedimento

Qualora l'Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. Analogamente, nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora invece, l'Ufficio preposto ritenga di non accogliere gli scritti difensivi, ovvero questi non siano stati presentati o presentati oltre il termine concesso, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate nelle ipotesi concrete, il Dirigente della struttura competente della Città metropolitana di Venezia può adottare:

- la diffida consiste nell'ammonimento scritto al Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa/Consorzio a tenere comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dell'Ente in materia di revisione veicoli, è emanata unitamente al provvedimento di contestazione, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Tuttavia, per fattispecie riferibili a violazioni di disposizioni di legge generali, la diffida può essere emanata quale atto autonomo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
- la sospensione temporanea dell'autorizzazione al Centro revisioni (con sospensione contestuale del collegamento con il CED di Roma), nei casi in cui vengano riscontrate: irregolarità sull'esclusività e continuità dell'opera del responsabile tecnico presso la sede operativa dove è autorizzato (art. 5, comma 5); irregolarità relative all'assenza o alla sostituzione del Responsabile Tecnico (art. 6 comma 5); mancato funzionamento ovvero inefficienza o mancata verifica periodica anche di una sola delle attrezzature (art. 10 comma 12)

La cessazione della sospensione è legata all'effettivo ripristino delle condizioni per il legittimo e regolare svolgimento delle operazioni di revisione.

- la revoca dell'autorizzazione, che comporta la cessazione definitiva dell'attività, nei casi previsti:
 - o dall'art. 80 del Codice della Strada: carenza delle necessarie attrezzature, oppure difformità delle operazioni di revisione (comma 11); accertamento di tre violazioni nell'arco di due anni (comma 15);
 - o dal Regolamento per la disciplina dell'attività di revisione veicoli: obblighi e responsabilità del responsabile tecnico (art. 5, comma 8); mancata sostituzione definitiva del Responsabile tecnico nei casi e termini stabiliti (art. 6, comma 5) o sostituzione del Responsabile tecnico con soggetto non autorizzato (art. 6, comma 6); mancato inizio delle attività di revisione entro i termini (art. 7, comma 11); irregolarità dei locali (art. 9, comma 4); assenza di attrezzature (art. 10, comma 7); mancata richiesta di nuova autorizzazione o di subentro nei casi previsti (art. 11, comma 5); venir meno di uno dei requisiti necessari: requisiti e titoli di titolari, legali rappresentanti, soci e responsabili tecnici (art. 4 e 5); disciplina dell'attività e della sostituzione del responsabile tecnico (art. 5 e 6); permanenza della capacità finanziaria (art. 8); carenze e difformità dei locali (art. 9); carenze e difformità delle attrezzature (art. 10). Revisioni effettuate in difformità dalle normative vigenti (art. 25).
- le sanzioni pecuniarie previste:
 - o dall'art. 80 (comma 15) del Codice della Strada: mancato rispetto dei termini e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti per le operazioni di revisione;
 - o dall'art. 26 del Regolamento: irregolarità sull'esclusività e continuità dell'opera del responsabile tecnico presso la sede operativa dove è autorizzato (art. 5 comma 5); requisiti del sostituto del Responsabile tecnico (art. 6 comma 2); inadempimenti nelle comunicazioni sulle attrezzature (art. 10

comma 6); irregolarità della documentazione delle attrezzature (art. 10, comma 9); irregolarità nelle comunicazioni relative alle verifiche periodiche (art. 10, comma 11); irregolarità nelle comunicazioni relative alle variazioni dell'autorizzazione (art. 11, comma 9); irregolarità relative alla documentazione e alle certificazioni relative alle operazioni di revisione (art. 18, comma 5); irregolarità relative alla disciplina dell'insegna (art. 19, comma 4); irregolarità relative alla disciplina delle tariffe (art. 20 comma 5); irregolarità nelle comunicazioni relative a sospensioni dell'attività, ferie, chiusure (art. 21 comma 5); irregolarità relative all'archiviazione (art. 22 comma 3).

Le sanzioni pecuniarie previste, dal Regolamento e dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 sono inflitte con Ordinanza ingiunzione, con la quale viene determinata la somma dovuta per la violazione ne viene ingiunto, al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, il pagamento da effettuare nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata e contiene l'avvertimento che l'interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notificazione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. La P.A. può riscuotere le somme dovute per le violazioni entro cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salva l'interruzione della prescrizione ai sensi del codice civile.

Per le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 80 del Codice della Strada si applicano le norme del capo I, sezione I del Titolo VI del medesimo Codice

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento sanzione violazione attività di revisione veicoli;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento sanzione violazione attività di revisione veicoli;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: pagamento sanzione violazione attività di revisione veicoli;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link <http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html>

Organo competente alla decisione sul provvedimento finale:
Dirigente del Servizio Trasporti

Termine di conclusione del procedimento: giorni 90 dall'accertamento (solo per le sanzioni non pecuniarie), per le sanzioni pecuniarie valgono i termini previsti dalla L. 689/1981 o dal Codice della Strada.

Organo Sostitutivo:
Segretario generale

Ricorsi avverso il provvedimento finale:

contro i provvedimenti sanzionatori non pecuniari (diffida-sospensione-revoca) possono essere presentati:

- ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento

- contro i provvedimenti sanzionatori pecuniari, emessi in base al Regolamento e all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (ordinanze-ingiunzioni di pagamento), può essere presentata opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

- contro i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 80 del Codice della Strada, possono essere proposti :

- 1) ricorso al prefetto, contro i verbali di contestazione nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione;
- 2) ricorso davanti al giudice di pace, contro il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione di

pagamento del prefetto, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento o di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto

Normativa di riferimento:

art. 80 D. Lgs. 285/1992;

L. 241/1990;

L. 689/1981;

D.M. 652/1994;

Regolamento per la disciplina dell'attività di revisione veicoli della Città metropolitana di Venezia.

A chi rivolgersi:

Responsabile del procedimento:

Fabio Boaretto, tel. 041-2501987

Collaboratore dell'istruttoria:

Gabriele Scaramuzza, tel 041-2501127

Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 12:00 (Previo appuntamento telefonico ai recapiti sopra indicati)

e-mail: *revisioni@cittametropolitana.ve.it*

Casella di posta certificata: *trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

Provvedimenti sanzionatori in materia di centri di revisione veicoli

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento sanzionatorio	Illeciti sanzionabili
Diffida	Art. 26 commi 1 e 2 del Regolamento	L. 241/1990	Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 25 (revoca) e 27 (sospensione) del Regolamento, comporta l'emanazione di provvedimento di contestazione e di diffida, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Sospensione dell'autorizzazione (con contestuale disattivazione del collegamento col CED di Roma)	Art. 5 comma 5 del Regolamento	L. 241/90	Il responsabile tecnico non svolge la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Il responsabile tecnico opera per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio; <i>(la sospensione cessa nel momento in cui viene ristabilita la regolarità della figura per ciascuno dei Centri revisione coinvolti)</i>
	Art. 6 comma 5 del Regolamento	L. 241/90	Il Responsabile Tecnico originario non riprende ad effettuare le operazioni di revisione al termine del periodo di sostituzione; <i>(la sospensione cessa alla ripresa dell'attività del R.T. e comunque entro 365 giorni, dopodiché scatta la revoca)</i> L'impresa non avanza richiesta di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi; <i>(la sospensione cessa all'atto di concessione della proroga)</i> L'impresa non avanza richiesta di sostituzione definitiva del responsabile tecnico qualora lo stesso non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione al termine del periodo di sostituzione. <i>(la sospensione cessa all'atto di rilascio dell'autorizzazione al nuovo R.T.)</i>
	Art. 10 comma 12 del Regolamento	L. 241/90	Viene riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica <i>(la sospensione cessa al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature)</i>
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00	Art. 5 comma 5 del Regolamento	L. 689/1981	Il responsabile tecnico non svolge la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Il responsabile tecnico opera per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio
	Art. 6 comma 2 del Regolamento	L. 689/1981	Il titolare o il legale sostituisce, pur con soggetto specificamente nominato, il responsabile tecnico per un periodo superiore a trenta giorni all'anno
	Art. 10 comma 6 del Regolamento	L. 689/1981	Mancato rispetto, da parte del titolare o legale rappresentante dell'Impresa, del termine di 5 giorni entro cui comunicare alla struttura competente e all'U.P.-D.T.T. la temporanea sostituzione di attrezzature ovvero la sostituzione definitiva dell'attrezzatura (in questo caso unitamente ai documenti previsti nel regolamento all'art.7, comma 4, lettere g, h, i, p)

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento sanzionatorio	Illeciti sanzionabili
	Art. 10 comma 9 del Regolamento	L. 689/1981	Mancanza di libretto metrologico anche solo di una delle attrezzature per le quali è previsto. Mancato deposito di copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura presso l'U.P.-D.T.T..
	Art. 10 comma 11 del Regolamento	L. 689/1981	Mancata sottoposizione delle attrezzature, entro la data di scadenza indicata nel rispettivo libretto metrologico, a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione; Mancata produzione all'U.P.-D.T.T. della documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
	Art. 11 comma 9 del Regolamento	L. 689/1981	Mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla modifica, per la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione in caso di sola variazione della denominazione senza modifiche della ragione sociale e senza trasferimento della sede.
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00	Art. 11 comma 9 del Regolamento	L. 689/1981	Mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla modifica, per la presentazione di richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifiche della ragione sociale o composizione o trasferimento della sede.
	Art. 18 comma 5 del Regolamento	L. 689/1981	Mancata sottoscrizione di tutti i referti relativi alle prove effettuate da parte del responsabile tecnico; mancata sottoscrizione dell'esito della revisione; mancata indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni; mancata emissione della dichiarazione sostitutiva di avvenuta revisione e/o mancata archiviazione della stessa una volta ripristinato il collegamento col CED
	Art. 19 comma 4 del Regolamento	L. 689/1981	Mancata esposizione, entro il termine di 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, dell'insegna di cui all'art. 19 c. 1; mancanza anche di solo uno dei dati che devono essere contenuti nella insegna (il logo e l'intestazione dell'Ente; il numero del provvedimento di autorizzazione; la data del suddetto provvedimento).
	Art. 19 comma 4 del Regolamento	L. 689/1981	mancata affissione della tabella vidimata contenente gli importi delle operazioni di revisione
	Art. 20 comma 5 del Regolamento	L. 689/1981	applicazione di tariffe diverse da quelle approvate
	Art. 21 comma 3 del Regolamento	L. 689/1981	Mancata comunicazione, entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, alla struttura competente dell'Ente e all'U.P. – D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione Mancata affissione della tabella contenente i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione
	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00	Art. 21 comma 5 del Regolamento	L. 689/1981
Art. 22 comma 3 del Regolamento		L. 689/1981	Mancata conservazione delle copie della richiesta di revisione sottoscritta dall'interessato, dei referti relativi alle prove effettuate, dell'esito della revisione; della fotocopia integrale della carta di

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento sanzionatorio	Illeciti sanzionabili
			circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose). Mancata conservazione della suddetta documentazione, per almeno cinque anni e in modo che sia facilmente reperibile.
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697	Art. 80 comma 15. D.lgs. 285/1992	capo I, sezione I del Titolo VI del Codice della Strada	mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei Trasporti nella trasmissione della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente;
Segnalazione all'Autorità giudiziaria	Art. 20 comma 5 del Regolamento	L. 241/1990	Applicazione di tariffe diverse da quelle approvate
Revoca all'Impresa o Consorzio dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di revisione dei veicoli	Art. 80 comma 11 del D.Lgs. 285/1992	L. 241/90	Viene accertato che l'impresa non è più in possesso anche di una sola delle necessarie attrezzature.
	Art. 80 comma 11 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., "Codice della Strada"	L. 241/90	Viene accertato che le revisioni sono state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti.
	Art. 80 comma 15. Dlgs 285/1992	L. 241/90	accertamento di tre violazioni, nell'arco di due anni , relative al mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei Trasporti nella trasmissione della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente
	Art. 5 comma 8 del Regolamento	L. 241/90	Il responsabile tecnico non presenza personalmente a tutte le operazioni di revisione;
	Art. 5 comma 8 del Regolamento	L. 241/90	Il responsabile tecnico non certifica personalmente tutte le fasi che costituiscono le operazioni di revisione
	Art. 5 comma 8 del Regolamento	L. 241/90	Il responsabile tecnico delega le proprie mansioni, anche solo per periodi di tempo limitati, a soggetto non specificamente nominato
	Art. 6 comma 6 del Regolamento	L. 241/90	L'impresa sostituisce il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dall'Ente.
	Art. 6 comma 5 del Regolamento	L. 241/90	Decorso 365 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Responsabile Tecnico originario non riprende ad effettuare le operazioni di revisione o non è stata avanzata richiesta di sostituzione.
Revoca all'Impresa o Consorzio dell'autorizzazione a	Art. 7 comma 11 del Regolamento	L. 241/90	L'impresa non ha iniziato l'attività di revisione entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione o entro il termine stabilito con esplicito provvedimento di differimento, emesso dalla Città metropolitana a seguito di specifica richiesta dell'Impresa, per gravi e comprovati motivi.

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento sanzionatorio	Illeciti sanzionabili
svolgere le operazioni di revisione dei veicoli	Art. 10 comma 4 del Regolamento	L. 241/90	Le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 sono state ricollocate all'esterno dei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore; le imprese e i consorzi hanno perso il titolo per l'occupazione dei locali in cui sono ubicate le attrezzature; le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 sono ubicate in ambienti non più strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute.
	Art. 11 comma 5 del Regolamento	L. 241/90	(Art. 11 c. 1 e c. 2 Reg.) Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa non richiede, <u>entro trenta giorni dal verificarsi dei seguenti fatti</u> , una nuova autorizzazione: a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4; b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare. (Art. 11 c. 4 Reg.) Gli eredi o gli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore non richiedono l'autorizzazione al proseguimento dell'attività in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, <u>entro sessanta giorni dal verificarsi delle sopra citate fattispecie, attestate da documentazione di cui al Regolamento.</u>
Revoca all'Impresa o Consorzio dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di revisione dei veicoli	Art. 25 del Regolamento	L. 241/90	Perdita (da parte del titolare, nel caso di Ditta individuale; dei soci, nel caso di società di persone; dei soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; degli amministratori, nel caso di società di capitali; del legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13) anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento Città metropolitana per la disciplina dell'attività di revisione veicoli, ovvero in caso di: - sottoposizione a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; - interdizione o inabilitazione o dichiarazione di fallimento ovvero avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; - perdita della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; - sopraggiunta condanna per delitti, anche colposi; - ammissione al godimento dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale; - sottoposizione a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
	Art. 25 del Regolamento	L. 241/90	Mancato mantenimento della capacità finanziaria da parte dell'Impresa o delle imprese del Consorzio
	Art. 25 del Regolamento	L. 241/90	Mancato mantenimento delle caratteristiche dei locali; perdita dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 perdita dei requisiti prevenzione incendi
	Art. 10 comma 7 del Regolamento	L. 241/90	Viene accertato che l'impresa non è più in possesso anche di una sola delle necessarie attrezzatu-

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento sanzionatorio	Illeciti sanzionabili
	mento		re.
	Art. 10 comma 4 del Regolamento	L. 241/90	Viene accertato che le revisioni sono state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti.
Revoca dell'autorizzazione al responsabile tecnico	Art. 25 del Regolamento	L. 241/90	Perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento Città metropolitana per la disciplina dell'attività di revisione veicoli, ovvero in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - sottoposizione a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; - interdizione o inabilitazione o dichiarazione di fallimento ovvero avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; - perdita della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; - sopraggiunta condanna per delitti, anche colposi; - ammissione al godimento dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale; - sottoposizione a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
	Art. 25 del Regolamento	L. 241/90	Perdita da parte del Responsabile tecnico di uno dei requisiti di cui all'art. 4, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - perdita della titolarità, nel caso di Ditta individuale; - perdita della qualifica di socio, nel caso di società di persone; - perdita della qualifica di socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; - perdita della qualifica di amministratore, nel caso di società di capitali; - perdita della qualifica di legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13; - perdita della qualifica di dipendente, collaboratore familiare, lavoratore autonomo o altro titolo previsto dalla normativa per l'inserimento stabile all'interno della struttura aziendale senza che sia intervenuta una modifica, cioè il passaggio da una posizione ad un'altra tra quelle sopra elencate.
	Art. 25 del Regolamento Città	L. 241/90	Perdita di uno qualsiasi dei requisiti inerenti i titoli di studio e il superamento del corso di formazione; perdita del requisito di inserimento nell'azienda (licenziamento); variazione della tipologia contrattuale (in assenza del corso di formazione);

In tutte le ipotesi di sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, sopra indicate, si deve considerare l'aggiornamento degli importi delle sanzioni ai sensi dell'art. 195 comma 3 del codice della Strada